

Assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa: AXA MPS Financial DAC
Prodotto: Unit Multifondo Italia - PIR
Contratto Unit linked (Ramo III)



Data di realizzazione: Dicembre 2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni d'assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

AXA MPS Financial DAC, Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin, D01 HP90, Irlanda; Tel: 800-231-187; sito internet: www.axa-mpsfinancial.ie; e-mail: supporto@axa-mpsfinancial.ie;

AXA MPS Financial DAC, società del Gruppo Assicurativo AXA Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero II.00234.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al contratto proposto: Tel: 800-231-187; sito internet: www.axa-mpsfinancial.ie; e-mail: supporto@axa-mpsfinancial.ie;

AXA MPS Financial DAC è un'impresa di assicurazione di diritto Irlandese, Sede legale 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino D02 XK09 Irlanda. L'Impresa di Assicurazione è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento n. C33602 emesso dalla Central Bank of Ireland (l'Autorità di vigilanza irlandese) in data 14/05/1999 ed è iscritta in Irlanda presso il Companies Registration Office (registered nr. 293822).

La Compagnia opera in Italia esclusivamente in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/09/2005, n. 209 e può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita, ma in conformità con la normativa irlandese di riferimento in quanto soggetta al controllo della Central Bank of Ireland.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2023) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di AXA MPS Financial DAC ammonta a 128,1 milioni di euro (shareholder's equity) di cui 635 mila euro di capitale sociale interamente versato e 127,5 milioni di euro di riserve patrimoniali compreso il risultato di esercizio.

Al 31 dicembre 2023 il Requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 83 milioni di euro (Solvency Capital Requirement, SCR). Sulla base delle valutazioni effettuate della Compagnia coerentemente con gli esistenti dettami regolamentari, il Requisito patrimoniale minimo al 31 dicembre 2023 ammonta a 37 milioni di euro (Minimum Capital Requirement, MCR).

L'indice di solvibilità di AXA MPS Financial DAC, ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 246% (solvency ratio). L'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali è pari a 204 milioni di euro (Eligible Own Funds EOF).

Per informazioni patrimoniali sulla società è possibile consultare il sito: www.axa-mpsfinancial.ie/chi-siamo
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia al seguente link www.axa-mpsfinancial.ie/comunicazioni.

Al contratto si applica la legge italiana



Quali sono le prestazioni?

Il contratto prevede le seguenti prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

A condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di Decorrenza, il Contraente può riscuotere, interamente, il valore di Riscatto. La liquidazione del valore di Riscatto pone fine al Contratto.

Il Contraente, trascorso un anno dalla sottoscrizione del contratto, ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di Riscatto, nella misura minima di 1.000,00 euro, con le stesse modalità sopra indicate per l'esercizio del Riscatto totale. In questo caso, il Contratto rimane in vigore per l'ammontare residuo, a condizione che: (i) il Controvalore residuo delle Quote di ciascun Fondo Interno prescelto non sia inferiore a 100,00 Euro e (ii) il Controvalore residuo della polizza non sia inferiore a 2.000,00 euro. Si precisa che il Contraente che abbia scelto più Fondi Interni dovrà indicare i Fondi oggetto di disinvestimento, precisando l'importo riscattato per ogni Fondo.

Per beneficiare del regime di esenzione fiscale previsto dall'articolo 1, commi 100-114 della Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016, dall'articolo 1, commi 211-215 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in quanto compatibili, dall'articolo 13 bis, commi 2-4 della legge n. 157 del 19 dicembre 2019, dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 15 dicembre 2023, n. 191) e successive integrazioni e modifiche, i premi investiti nei Fondi Interni, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, devono essere detenuti per almeno cinque anni dal versamento del premio. Qualora il Contraente di un Piano Individuale di Risparmio (P.I.R.) dovesse risultare non residente fiscalmente in Italia e/o titolare di un altro P.I.R. costituito presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione e/o che abbia già investito, nella totalità dei P.I.R. detenuti presso AXA MPS Financial DAC, importi superiori a 40.000,00 euro in ogni anno solare e 200.000,00 euro in totale, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e/o di non applicare il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dagli articoli citati sopra. In caso di riscatto prima dei cinque anni dal versamento del premio, i redditi di capitale sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie.

b) Prestazione assicurativa principale in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato è previsto il rimborso di un capitale variabile in base alla data del decesso dell'Assicurato, calcolato come prodotto tra il Valore Unitario della Quota (rilevato il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data in cui perviene la richiesta di pagamento) e il numero delle Quote attribuite al Contratto alla medesima data. In particolare, il Controvalore delle Quote attribuite al Contratto è definito come segue:

- Il controvalore delle quote sarà pari a 110,0% se, alla data del decesso, l'Assicurato ha un'età compresa tra i 18-35 anni;
- Il controvalore delle quote sarà pari a 106,0% se, alla data del decesso, l'Assicurato ha un'età compresa tra i 36-50 anni;
- Il controvalore delle quote sarà pari a 104,0% se, alla data del decesso, l'Assicurato ha un'età compresa tra i 51-65 anni;
- Il controvalore delle quote sarà pari a 102,0% se, alla data del decesso, l'Assicurato ha un'età compresa tra i 66-76 anni;
- Il controvalore delle quote sarà pari a 100,20% se, alla data del decesso, l'Assicurato ha un'età superiore ai 77 anni.

Opzioni Contrattuali

È facoltà del Contraente effettuare in qualsiasi istante dei Versamenti Aggiuntivi di importo minimo pari a 250,00 euro incrementabile di 50,00 euro, ovvero di Piano di Versamenti Aggiuntivi con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale di importo minimo pari a 250,00 euro incrementabile di 50,00 euro.

Switch

Dal giorno successivo alla Data di Decorrenza, il Contraente, tramite richiesta scritta, può chiedere il disinvestimento e il contestuale investimento, anche parziale, delle Quote investite in un Fondo Interno in Quote di un altro Fondo Interno in cui il Contratto consente di investire (switch).

Il Contraente potrà effettuare gratuitamente 6 operazioni di trasferimento tra Fondi Interni (switch) per anno. Ciascuna operazione di switch successiva comporterà l'applicazione di un fisso pari a 25,00 euro per ciascuna operazione.

Fondi Assicurativi

Le prestazioni di cui sopra sono collegate, in base all'allocazione del premio come descritto alla sezione "Quando e come devo pagare?", al valore delle quote di uno più dei seguenti Fondi Interni:

- PIR Obblig Corporate Italia
- PIR Bilanciato Italia
- PIR Azionario Italia
- PIR Difensivo Diversificato

- PIR Equilibrato Diversificato
- PIR Dinamico Diversificato

I regolamenti di gestione dei Fondi Interni sono disponibili al sito internet www.axa-mpsfinancial.ie/unit-multifondo-italia-pir.



Che cosa NON è assicurato

Rischi esclusi	<p>Il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto qualunque sia la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, ad eccezione dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il decesso sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia ad essa associata; - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; - suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza del Contratto
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto al contenuto del KID.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di evento?	<p>Denuncia Con riferimento alla liquidazione delle prestazioni dedotte in Contratto, il Contraente o, se del caso, il Beneficiario e il Referente Terzo, sono tenuti a recarsi presso la sede dell'intermediario presso il quale il Contratto è stato sottoscritto ovvero a inviare preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AXA MPS Financial DAC - Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, - Dublin, D01 HP90 - Ireland - Numero Verde: 800.231.187 - email: supporto@axa-mpsfinancial.ie <p>i documenti di seguito elencati per ciascuna prestazione, al fine di consentire all'Impresa di Assicurazione di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.</p> <p>in caso di Riscatto totale, il Contraente deve inviare all'Impresa di Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta di Riscatto totale firmata dal Contraente, indicando il conto corrente su cui il pagamento deve essere effettuato. Nel caso il conto corrente sia intestato a persona diversa dal Contraente o dai beneficiari o sia cointestato, il Contraente deve fornire anche i documenti del cointestatario e specificare la relazione con il terzo il cui conto viene indicato. • copia di un valido documento di identità del Contraente o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica; <p>in caso di Riscatto parziale, il Contraente deve inviare all'Impresa di Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta di Riscatto parziale firmata dal Contraente, contenente l'indicazione dei Fondi Interni/OICR che intende riscattare e il relativo ammontare nonché l'indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento; • copia di un valido documento di identità del Contraente, o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica. <p>In caso di richiesta di Riscatto totale o parziale non corredata dalla sopra elencata documentazione,</p>
------------------------------	--

	<p>L'Impresa di Assicurazione effettuerà il disinvestimento delle Quote collegate al Contratto alla data di ricezione della relativa richiesta. L'Impresa di Assicurazione provvederà tuttavia alla liquidazione delle somme unicamente al momento di ricezione della documentazione mancante, prive degli eventuali interessi che dovessero maturare;</p> <p>In caso di decesso dell'Assicurato, il Beneficiario/i o il Referente Terzo deve inviare all'Impresa di Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta di pagamento sottoscritta da tutti i Beneficiari, con l'indicazione del conto corrente bancario sul quale effettuare il pagamento; Nel caso il conto corrente sia intestato a persona diversa dal Contraente o dai beneficiari o sia cointestato, il Contraente deve fornire anche i documenti del cointestatario e specificare la relazione con il terzo il cui conto viene indicato. • copia di un valido documento d'identità dei Beneficiari o di un documento attestante i poteri di legale rappresentante, nel caso in cui il Beneficiario sia una persona giuridica; • il certificato di morte dell'Assicurato; • la relazione medica sulle cause del decesso; • copia autenticata del testamento accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione (i) della circostanza che il testamento è l'ultimo da considerarsi valido e non è stato impugnato e (ii) degli eredi testamentari, le relative età e capacità di agire; • in assenza di testamento, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento e che non vi sono altri soggetti cui la legge riconosce diritti o quote di eredità; • decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età, con l'indicazione della persona designata alla riscossione; • copia del Questionario KYC. <p>Prescrizione: Alla data di redazione del presente documento, i diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Decorso tale termine e senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costitutivo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze "depositi dormienti".</p> <p>Erogazione della prestazione L'Impresa di Assicurazione esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa all'indirizzo sopra indicato.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni del Contraente, e dell'Assicurato se diverso dal Contraente, devono essere esatte, complete e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che l'Impresa di Assicurazione non avrebbe dato il suo consenso, non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Impresa di Assicurazione ha diritto a:</p> <p>a) in caso di dolo o colpa grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze; • trattenere il Premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento dell'impugnazione e, in ogni caso, il Premio corrispondente al primo anno; • restituire, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il Controvalore delle Quote acquisite al momento del decesso, se l'evento si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione; <p>b) ove non sussista dolo o colpa grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi al Contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze; • se il decesso si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Impresa di Assicurazione, o prima che l'Impresa abbia dichiarato di recedere dal Contratto, di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. <p>Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria, fax e mail) eventuali comunicazioni inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -modifiche dell'indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto; -variazione della residenza Europea nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro della Unione Europea; -variazione degli estremi di conto corrente bancario. <p>In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l'invio del modulo del mandato, compilato e sottoscritto dal contraente, reperibile nella sezione "comunicazioni" sul sito internet della compagnia all'indirizzo www.axa-mpsfinancial.ie</p>

Qualora il Contraente di un Piano Individuale di Risparmio (P.I.R.) dovesse risultare non residente fiscalmente in Italia e/o titolare di un altro prodotto P.I.R. l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e/o di non applicare il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dall'articolo 1, commi 100-114 della Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016, dall'articolo 1, commi 211-215 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in quanto compatibili, dall'articolo 13 bis, commi 2-4 della legge n. 157 del 19 dicembre 2019, dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 15 dicembre 2023, n. 191) e successive integrazioni e modifiche.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)

La normativa denominata rispettivamente FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Common Reporting Standard - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l'effettivo status di contribuente estero.

I dati anagrafici e patrimoniali dei Contraenti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all'autorità fiscale locale, tramite l'Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l'acquisizione di autocertificazione rilasciata dai Contraenti. Ogni contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione. La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni. In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.

Antiriciclaggio

Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell'assolvimento dell'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o dovrà porre fine allo stesso. In tali ipotesi le somme dovute al Contraente dovranno essere allo stesso versate mediante bonifico a valere un conto corrente intestato al Contraente stesso. In tali ipotesi le disponibilità finanziarie eventualmente già acquisite dalla Compagnia dovranno essere restituite al Contraente liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente e allo stesso intestato.

In nessun caso l'Impresa di Assicurazione sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possa esporla a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), o sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



Quando e come devo pagare?

Premio

Il Contratto prevede il pagamento di un Premio Unico di importo minimo pari a 1.000,00 euro, incrementabile di importo pari o in multiplo di 50,00 euro. È facoltà del Contraente effettuare in qualsiasi istante dei Versamenti Aggiuntivi di importo minimo pari a 250,00 euro incrementabile di 50,00 euro, ovvero di Piano di Versamenti Aggiuntivi con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale di importo minimo pari a 250,00 euro incrementabile di 50,00 euro soggetti ai limiti sopra indicati.

La somma dei premi da investire nel presente Contratto, e nella totalità dei P.I.R. detenuti presso AXA MPS Financial DAC, non potrà superare 40.000,00 euro in ogni anno solare e 200.000,00 euro in totale.

Per beneficiare del regime di esenzione fiscale previsto dall'articolo 1, commi 100-114 della Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016, dall'articolo 1, commi 211-215 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in quanto compatibili, dall'articolo 13 bis, commi 2-4 della legge n. 157 del 19 dicembre 2019, dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 15 dicembre 2023, n. 191) e successive integrazioni e modifiche, i premi investiti nei

	<p>Fondi Interni, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, devono essere detenuti per almeno cinque anni dal versamento del premio.</p> <p>Nel caso in cui dovesse risultare che il Contraente non sia residente fiscalmente in Italia e/o sia titolare di un altro P.I.R. costituito presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione e/o che abbia già investito, nella totalità dei P.I.R. detenuti presso AXA MPS Financial DAC, importi superiori a 40.000,00 euro in ogni anno solare e 200.000,00 euro in totale, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto e/o di non applicare il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dagli articoli citati sopra. In caso di riscatto prima dei cinque anni dal versamento del premio, i redditi di capitale sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie.</p> <p>Il pagamento del Premio Unico e dei Versamenti Aggiuntivi può essere eseguito mediante addebito su conto corrente bancario, previa autorizzazione, intestato al Contraente oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Impresa d'Assicurazione.</p>
Rimborso	Il rimborso del Premio Versato è previsto nel caso in cui il Contraente decida di revocare la proposta finché il contratto non è concluso.
Sconti	Al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - il Contraente e la relativa situazione assicurativo/finanziaria, l'ammontare del Premio pagato e gli investimenti selezionati dal Contraente, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti sugli oneri e/o costi previsti dalle Condizioni di Assicurazione del Contratto, concordando tale agevolazione con il Contraente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La durata del contratto è l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza ed il decesso dell'Assicurato o la data in cui è richiesto il riscatto totale. La durata del contratto, pertanto non è determinata, né determinabile al momento della sua conclusione. Il contratto si risolve al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: esercizio del diritto di recesso, decesso dell'Assicurato, riscatto totale.
Sospensione	Non sono possibili delle sospensioni della copertura assicurativa



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	La Proposta di assicurazione può essere revocata fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contratto è concluso. In tal caso, l'Impresa di Assicurazione restituirà al Contraente il Premio pagato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca.
Recesso	Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. Il Recesso dovrà essere comunicato all'Impresa di Assicurazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'Impresa di Assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborserà al Contraente il Controvalore delle Quote attribuite al Contratto alla data di ricevimento della richiesta di recesso incrementato dai caricamenti, ove previsti, e dedotte eventuali agevolazioni.
Risoluzione	La risoluzione del contratto è prevista tramite la richiesta di riscatto totale esercitabile in qualsiasi momento della durata contrattuale



Sono previsti riscatti o riduzioni? Si no

Valori di riscatto e riduzione	<p>A condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di Decorrenza (conclusione del Contratto) il Contraente può riscuotere, interamente il Valore di Riscatto. In caso di Riscatto totale, la liquidazione del Valore di Riscatto pone fine al Contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta.</p> <p>Il Contraente, trascorso un anno dalla sottoscrizione del contratto, ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di Riscatto, nella misura minima di 1.000,00 euro, con le stesse modalità sopra indicate per l'esercizio del Riscatto totale. In questo caso, il Contratto rimane in vigore per l'ammontare residuo, a condizione che: (i) il Controvalore residuo delle Quote di ciascun Fondo Interno prescelto non sia inferiore a 100,00 Euro e (ii) il Controvalore residuo della polizza non sia inferiore a 2.000,00 euro.</p> <p>Si precisa che il Contraente che abbia scelto più Fondi Interni dovrà indicare i Fondi oggetto di</p>
--------------------------------	--

	<p>disinvestimento, precisando l'importo riscattato per ogni Fondo.</p> <p>Il valore di Riscatto è pari al prodotto tra il numero delle Quote attribuite al Contratto alla data di ricevimento della richiesta di rimborso e il Valore Unitario della Quota rilevato il secondo Giorno Lavorativo successivo alla data in cui perviene la richiesta di rimborso, purchè corredata dalla documentazione prevista, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno.</p> <p>Qualora la richiesta di Riscatto avvenga prima dei 5 anni dal pagamento del relativo Premio Unico o dei Versamenti Aggiuntivi, il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dall'articolo 1, commi 100-114 della Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016, dall'articolo 1, commi 211-215 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in quanto compatibili, dall'articolo 13 bis, commi 2-4 della legge n. 157 del 19 dicembre 2019, dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 15 dicembre 2023, n. 191) e successive integrazioni e modifiche, non sarà applicato ma si procederà con la normale tassazione.</p>
Richiesta di informazioni	Per eventuali richieste di informazioni sul valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi alla Compagnia AXA MPS Financial DAC – Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin, D01 HP90 – Ireland, Numero Verde 800.231.187, e-mail: supporto@axa-mpsfinancial.ie



A chi è rivolto questo prodotto?

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel KID.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.
In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, indicare i seguenti costi a carico del Contraente.

Costi per riscatto

Non sono previsti costi in caso di riscatto totale e/o parziale

Costi per l'esercizio dell'opzione di switch tra fondi

Il Contraente potrà effettuare gratuitamente sei operazioni di trasferimento tra OICR (switch) per anno. Ciascuna operazione di switch successiva comporterà l'applicazione di un fisso pari a 25,00 euro per ciascuna operazione.

Costi di intermediazione

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 54,09%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Sia con riferimento alla prestazione in caso di vita dell'assicurato, sia con riferimento al capitale caso morte riferito ai Fondi Assicurativi Interni, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale. Pertanto il controvalore della prestazione della Compagnia potrebbe essere inferiore all'importo dei premi versati, in considerazione dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mercato degli attivi in cui investe, direttamente o indirettamente il Fondo Interno.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, Info su: www.ivass.it.</p> <p>Eventuali reclami potranno inoltre essere indirizzati all'Autorità Irlandese competente al seguente</p>
-----------	---

indirizzo:
Financial Services Ombudsman 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 - Ireland

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa
Altri Sistemi alternative di risoluzione delle controversie	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, nonché qualsiasi richiesta di informazioni, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email) ad AXA MPS Financial DAC - Ufficio Reclami secondo seguenti modalità:</p> <p>Email: reclami@axa-mpsfinancial.ie Posta: AXA MPS Financial DAC - Ufficio Reclami Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin, D01 HP90 - Ireland Numero Verde 800.231.187 avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none">-nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;-numero della polizza e nominativo del contraente;-breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;-ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta dalla Compagnia in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p> <p>Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione per il Consumatore - come presentare un reclamo.</p> <p>Eventuali reclami potranno inoltre essere indirizzati all'Autorità Irlandese competente al seguente indirizzo:</p> <p>Financial Services Ombudsman 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 Ireland</p> <p>Il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:</p> <ul style="list-style-type: none">-Mediazione: (Decreto Legislativo n.28/2010 e ss.mm.) può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. La legge ne prevede l'obbligatorietà nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio i propri diritti in materia di contratti assicurativi o finanziari e di risarcimento da responsabilità medica e sanitaria, costituendo condizione di procedibilità della domanda.-Negoziazione Assistita: (Legge n.162/2014) tramite richiesta del proprio Avvocato all'Impresa. E' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. Fine del procedimento e' la composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti - assistite dai rispettivi difensori - di un accordo detto convenzione di negoziazione. Viene prevista la sua obbligatorietà nel caso in cui si intenda esercitare in giudizio i propri diritti per ogni controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, ovverosia e' condizione di procedibilità per l'eventuale giudizio civile. Invece e' facoltativa per ogni altra controversia in materia di risarcimenti o di contratti assicurativi o finanziari. <p>In caso di controversia relativa alla determinazione dei danni si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata alla</p>

	<p>Compagnia all' indirizzo:</p> <p>AXA MPS Financial DAC Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin, D01 HP90- Ireland</p> <p>Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa-mpsfinancial.ie.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.</p> <p>Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.</p>
--	---

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Le seguenti informazioni sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile al Contratto, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del presente documento, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere altresì effetti retroattivi. Quanto segue non intende rappresentare un'analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali del Contratto. I Contraenti sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio del Contratto.</p> <p><u>Tasse e imposte</u> Le imposte e tasse presenti e future applicabili per legge al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto e non è prevista la corresponsione al Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto.</p> <p><u>Detrazione fiscale dei premi</u> Il Premio corrisposto, nei limiti della quota del Premio afferente la copertura assicurativa avente ad oggetto il rischio di morte e per un importo complessivamente non superiore a euro 530 a decorrere dal 2014, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura del 19%, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta, laddove il Contratto preveda la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nel Contratto viene evidenziato l'importo del Premio afferente a ciascun rischio. Se l'Assicurato è diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente.</p> <p><u>Tassazione delle somme corrisposte a soggetti non esercenti attività d'impresa</u> 1. In caso di decesso dell'Assicurato Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette a tassazione IRPEF in capo al percettore e sono esenti dall'imposta sulle successioni. Si ricorda tuttavia che, per effetto della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (c.d."Legge di Stabilità"), i capitali percepiti in caso di morte, a decorrere dal 1 gennaio 2015, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. In caso di Riscatto totale o di Riscatto parziale. Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di Riscatto totale sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura prevista di volta in volta dalla legge. Tale imposta, al momento della redazione del presente documento, è pari al 26% sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati (al netto di eventuali riscatti parziali), con l'eccezione dei proventi riferibili ai titoli di stato italiani ed equiparati (Paesi facenti parte della white list), per i quali l'imposta è pari al 12,5%. Qualora l'investimento non sia rimborsato prima di cinque anni dalla data di versamento del premio, i redditi di capitale derivanti dall'investimento in Piani Individuali di Risparmio a lungo termine, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 100-114 della Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016, all'articolo 1, commi 211-215 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in quanto compatibili, all'articolo 13 bis, commi 2-4 della legge n. 157 del 19 dicembre 2019, dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 15 dicembre 2023, n. 191) e successive integrazioni e modifiche, non sono soggetti alla predetta imposta</p>

sostitutiva. Qualora dovesse risultare che il Contraente non sia residente fiscalmente in Italia e/o sia titolare di un altro P.I.R. costituito presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione e/o che abbia già investito, nella totalità dei P.I.R detenuti presso AXA MPS Financial DAC, importi superiori a 40.000,00 euro in ogni anno solare e 200.000,00 euro in totale, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto e/o di non applicare il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dagli articoli citati sopra.

In caso di Riscatto parziale, ai fini del computo del reddito di capitale da assoggettare alla predetta imposta sostitutiva, l'ammontare dei premi va rettificato in funzione del rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza alla data del Riscatto parziale.

3. In caso di Recesso

Le somme corrisposte in caso di Recesso sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura e con gli stessi criteri indicati per il Riscatto totale del Contratto.

Tassazione delle somme corrisposte a soggetti esercenti attività d'impresa

Le somme corrisposte a soggetti che esercitano l'attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale, bensì redditi d'impresa. Su tali somme l'Impresa non applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, l'Impresa non applica l'imposta sostitutiva, qualora gli interessati presentino una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.